



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 129 del 23/12/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175.
Approvazione.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di dicembre (23.12.2025), nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 10:00, con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 15:25, il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra Indiv.	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Cifra Indiv.	Pres.	Ass.
1. Francesco Giannetti - Sindaco		X		14. Olleia Valentina	2984		X
2. Caringi Luca - Presidente		X		15. Giuliani Silveria	2983	X	
3. Cervelloni Daniele Vice Presidente		X		16. Conte Giovanni Erminio	2952	X	
4. Marangoni Ilaria Cons. Anziano	5916	X		17. Masci Giuseppe	2901	X	
5. Ciotoli Emanuela	5775		X	18. Cerilli Barbara	2839		X
6. Avelli Patrizio	5697	X		19. Villani Domenico	2560	X	
7. Mennillo Antonio	5613	X		20. Basile Augusto Andrea	2557		X
8. Talone Giuseppe	5609		X	21. Di Girolamo Massimiliano	2492	X	
9. Carlot Daniele	5601	X		22. Chiumera Pierpaolo	2134		X
10. Tocci Massimiliano	3341	X		23. Pernarella Gaia	845	X	
11. De Angelis Angelo	3212	X		24. Di Tommaso Alessandro		X	
12. Speranza Anna Maria	3184	X		25. Subiaco Gabriele		X	
13. Chionna Maria Pia	3024	X					
Presenti n.	19			Assenti n.	6		

E' presente il Vice Sindaco De Felice Claudio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Grazia Trabucco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale che, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento indicato in oggetto, i cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al reg. prot. 91630 del 01.12.2025;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere della Commissione Consiliare II^a, reso in data 12.12.2025;

uditi gli interventi dell'Assessore De Felice Claudio e, per dichiarazioni di voto, del Consigliere Di Tommaso Alessandro, il quale annuncia il voto contrario del proprio Gruppo Consiliare "Progetto Terracina";

dato atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto e che l'esito della votazione è il seguente:

presenti n. 19 - votanti n. 18 - favorevoli n. 14 - contrari n. 4 (Cervelloni Daniele, Di Tommaso Alessandro, Masci Giuseppe e Pernarella Gaia) - astenuti n. 1 (Subiaco Gabriele);

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Successivamente, il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

presenti n. 19 - votanti n. 18 - favorevoli n. 14 - contrari n. 4 (Cervelloni Daniele, Di Tommaso Alessandro, Masci Giuseppe e Pernarella Gaia) - astenuti n. 1 (Subiaco Gabriele);

Visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Presidente del Consiglio

Dott. Luca Caringi (*)

Segretario Generale

Dott.ssa Grazia Trabucco (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 160 del 26/11/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione.

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO II -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi dell'art 4 comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Terracina con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Terracina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Terracina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi

dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei conti, sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“...il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;*

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dagli organismi posseduti dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l'acquisizione del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Dipartimento II “Area Servizi Finanziari” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Terracina detiene partecipazioni,

dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, analiticamente dettagliata negli allegati A), B) e allegato 1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - relazione tecnica allegato A), la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - schede allegato B) e il prospetto "*Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 175/2016*" allegato 1);
3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DIPARTIMENTO II -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 160 del 26/11/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Perroni (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Relativo alla proposta N. 160 del 26/11/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione.

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere Favorevole

Eventuali note:

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Vincenzo Perroni (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Allegato 1)



**COMUNE DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA**

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI TERRACINA DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI
TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: LAZIO

Codice fiscale dell'Ente: 00246180590

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

VINCENZO

Cognome:

PERRONI

Recapiti:

Indirizzo:

TERRACINA PIAZZA MUNICIPIO, 1

Telefono:

0773/707656

Fax:

Posta elettronica:

vincenzo.perroni@comune.terraccina.it.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02111020596	Acqualatina spa	2002	3,66748	Raccolta, trattamento e fornitura acqua e gestione delle reti fognarie	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



(Area LL.PP.
Urbanistica, Edilizia e
SUAP)

Denominazione società partecipata:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

(b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) | <input type="text"/> |
| - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) | <input type="text"/> |
| - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) | <input type="text"/> |
| - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) | <input type="text"/> |
| - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) | <input type="text"/> |
| Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: | |
| - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) | <input type="text"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) | <input type="text"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) | <input type="text"/> |
| - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) | <input type="text"/> |
| - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) | <input type="text"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) | <input type="text"/> |
| - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) | <input type="text"/> |
| - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) | ☒ |
| - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) | <input type="text"/> |
| - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) | <input type="text"/> |
| - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) | <input type="text"/> |
| - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) | <input type="text"/> |
| - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) | <input type="text"/> |

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Acqualatina spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: raccolta, trattamento e fornitura acqua e gestione delle reti (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	357,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro	
Costo del personale (f)	17.984.000,00
Compensi amministratori	299.000,00
componenti organo di controllo (collegio e società di revisione)	174.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2024	11.170.289,00
2023	7.337.000,00
2022	7.604.000,00
2021	9.320.212,00
2020	7.715.886,00
2019	9.199.010,00

Importi in euro	
FATTURATI	
2024	148.678.000,00
2023	121.189.000,00
2022	131.532.879,00
2021	128.354.931,00
FATTURATO MEDIO	129.943.905,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d) : Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e) : Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f) : Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g) : Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	Acqualatina spa	Diretta	raccolta, trattamento e fornitura acqua e gestione delle reti fognarie	3,66748	La Società Acqualatina S.p.A., produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in essere) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta e si specifica inoltre che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa. L'Ente, attraverso l'ATO 4 ed il proprio sistema dei controlli interni, monitora l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In sede di Autorità d'ambito si formulano gli indirizzi operativi

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Tipo partecipazione:

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b) : Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:		(a)	Quota di partecipazione detenuta:		(b)	
Denominazione società partecipata:		(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:		(d)	
Tipo partecipazione:		(e)				
Attività svolta:						(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) : Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d) : Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f) : Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g) : Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata:

(a) Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Tipo partecipazione:

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b) : Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d) : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e) : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f) : Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)**

Quota di partecipazione detenuta: **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

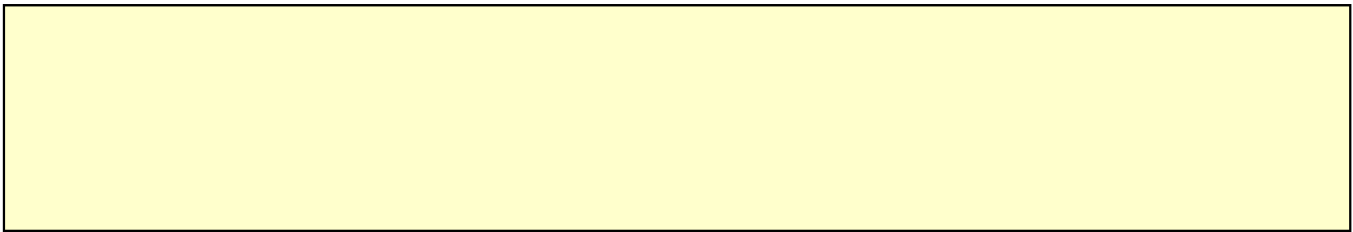
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:



- (a)** : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b)** : Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c)** : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d)** : Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e)** : Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f)** : Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02 Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03 Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04 Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Allegato A)



COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20 D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

Il Piano di Razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dal Comune di Terracina è stato approvato con decreto sindacale prot. 15768/int del 31.03.2015 e prontamente inviato alla Sez. Reg. Controllo della Corte dei conti del Lazio.

Con decreto del Commissario Straordinario 05 aprile 2016 è stato approvato la relazione conclusiva in ordine al Piano di razionalizzazione di cui sopra.

Il Piano ha previsto, rispetto alle partecipazioni dell'Ente all'epoca in essere, le decisioni di seguito riepilogate:

1. Farmacia comunale X Sede s.r.l., con una quota del 51% - Alienazione della quota;
2. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 - Acqualatina S.p.A. con una quota del 3,66748% - mantenimento delle azioni.

La Relazione conclusiva al Piano di Razionalizzazione del 2015 è stata approvata con decreto del Commissario Straordinario del 05 aprile 2016.

In data 23 settembre 2016 è in sede di entrata in vigore del testo unico in vigore il D.lgs. 175 del 19.08.2016 nuovo Testo Unico delle Società partecipate (T.U.S.P.) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore T.U.S.P. (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Denominazione	Tipologia	Partecipazione del Comune di Terracina	AZIONI INTRAPRESE / DA INTRAPRENDERE
Farmacia comunale X sede s.r.l.	Società partecipata	51,00%	CESSIONE (alienata con atto notarile rep. 20199 del 22.03.2017)
Acqualatina S.p.A. per mezzo di partecipazione all'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO n. 4)	Società partecipata	3,66748%	MANTENERE

Società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del D.lgs. n. 118/2011:

TERRACINA AMBIENTE S.p.A. in fallimento dal 19/12/2011 P.IVA

02350380594

Oggetto statuario: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi

urbani Percentuale (%) partecipazione Comune 51%

La società non è stata compresa nel perimetro di consolidamento in quanto azienda per la quale è stata avviata una procedura concorsuale e né può essere oggetto di azioni di razionalizzazione in quanto, proprio perché soggetta ad una procedura concorsuale, non risulta essere nella disponibilità dell'Ente.

Si precisa che, con la sentenza n. 136 del Tribunale ordinario di Latina del 19/12/2011 è stata dichiarata fallita la Società Terracina Ambiente S.p.A.

L'azienda Speciale "Terracina", costituita dall'Ente ai sensi dell'art. 113 del TUEL, non rientra nelle azioni di razionalizzazione in quanto non contemplata, a tal fine, dal T.U.S.P.

La Fondazione "Città di Terracina", costituita dall'Ente ai sensi del Codice civile, norme speciali e regionali, non rientra nelle azioni di razionalizzazione in quanto non contemplata, a tal fine, dal T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine, il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione delle previsioni normative vigenti, questa Amministrazione ha portato a compimento l'insieme delle attività funzionali alla conclusione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riguardo alle società per le quali era stata deliberata la dismissione. In tale ambito, si è proceduto all'alienazione della partecipazione pubblica, pari al 51,00%, detenuta nella **Farmacia Comunale X – sede S.r.l.**, mediante stipula dell'atto notarile Rep. n. 20199, racc. n. 12294 del 22 marzo 2017, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 5 marzo 2014, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88-XVI del 16 settembre 2014, nonché delle deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio Comunale, nn. 25 del 17 febbraio 2016 e 107 del 15 giugno 2016.

All'esito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, non emergono elementi tali da richiedere l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione. Si prende atto, infatti, che il Comune ha integralmente alienato, nell'anno 2017, la suddetta partecipazione del 51% nella società Farmacia Comunale X S.r.l. e non detiene, allo stato, alcuna quota societaria in tale compagine.

Pur essendo previsto, in forza del richiamato atto notarile, il rientro in capo all'Ente della mera titolarità dell'esercizio farmaceutico, tale posizione giuridica non configura, né può essere qualificata, quale partecipazione societaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Conseguentemente, la farmacia non rientra nell'alveo della presente ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente.

L'Ente intende mantenere, invece, la quota azionaria nella società Acqualatina S.p.A. per le medesime motivazioni riportate nella Deliberazione di ricognizione straordinaria effettuata con atto del Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2017. Si ricorda che L'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 4 "Lazio Meridionale Latina" nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) - 1° comma della L.R. 22/01/1996, n. 6 e con essa la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

Il Comune di TERRACINA partecipa all'ATO n. 4 per una quota pari al 3,66748%.

Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degli enti locali in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

In particolare, tale organizzazione deve garantire:

- gestione unitaria all'interno dell'ATO del S.I.I. sulla base del criterio di efficienza ed economicità e con il vincolo di reciproco impegno;
- livelli e standards di qualità di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico;
- la protezione nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche ad uso idropotabile;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi della programmazione regionale e di bacino;
- l'unitarietà del regime tariffario nell'ATO in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- la definizione e l'attuazione del programma degli investimenti per l'estensione, la razionalizzazione, e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

L'Ambito Territoriale Ottimale n°4 del Lazio comprende quasi tutti i comuni della Provincia di Latina, ad eccezione di Campodimele, 2 Comuni della Provincia di Roma, Anzio e Nettuno, e 4 della Provincia di Frosinone (Vallecorsa, Amaseno, Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano), per una popolazione complessiva di 610.000 abitanti soggetta a un notevole incremento nel periodo estivo.

La Segreteria Tecnico Operativa (S.T.O.) ha funzione di svolgere funzione informativa e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio idrico.

Il Gestore del S.I.I., per trent'anni a far data dal 2 agosto 2002, è (www.acqualatina.it) a prevalente capitale pubblico (51% detenuto dai comuni dell'ATO) con un socio privato di minoranza (49%) selezionato con gara europea.

Da qui ne deriva che il Comune di TERRACINA detiene una quota del Capitale Sociale di Acqualatina S.p.A. pari al 3,66748%.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è intenzione del Comune di Terracina mantenere la propria partecipazione nella ATO n. 4 - Acqualatina S.p.A.

Allegato B)



**COMUNE DI
TERRACINA**

**PROVINCIA DI
LATINA**

**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20 D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.)**

Schede

1. Introduzione

Si riporta con la presente, la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUALATINA S.P.A.	02111020596	3,66748%	MANTENERE	
TERRACINA AMBIENTE SPA IN FALLIMENTO	02350380594	51%	NON OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOCIETA' FALLITA
FARMACIA COMUNALE	02160260598	51%	Non piu' soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP	CESSIONE (alienata con atto notarile rep.20199 del 22/03/2017
AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" DI CUI AL D.LGS. 267/2000	02521420592	100%	Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP	
FONDAZIONE "CITTÀ DI TERRACINA"	02962430597	50 %	Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP	

Nessuna partecipazione indiretta

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 ACQUALATINA S.P.A.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02111020596
Denominazione	ACQUALATINA S.P.A.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Altra forma giuridica	NO
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	LATINA
Comune	LATINA
CAP *	04100
Indirizzo *	VLE P.L. NERVI - CENTRO C.LE Latina (LT) Italia

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	342
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	299.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	174.000,00 (collegio sindacale + società revisione)

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	11.170.289	7.337.000	7.604.000	9.320.212	7.715.886	9.119.010

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	125.492,00	125.189.00	131.533.00	128.354.931
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.382.150	4.909.843	3.729.745	5.522.384
di cui Contributi in conto esercizio	13.502	3.037.388	6.128.763	20.062

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta	3,66748%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

- con riferimento al “Tipo di controllo”, il controllo è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, attraverso l'assemblea dei sindaci ed il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Note*	

2	TERRACINA AMBIENTE SPA IN FALLIMENTO Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP LA SOCIETA' E' STATA DICHIARATA FALLITA NEL CORSO DEL 2011
3	Azienda Speciale di cui al D.lgs. 267/2000 - P.IVA 02521420592 Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP
4	Fondazione Città di Terracina - P.IVA 02962430597 Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP



CITTÀ DI TERRACINA Provincia di Latina

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 327 del 01.12.2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100

Il giorno 01 dicembre 2025, l'organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 nel 05/09/2023, nelle persone del Presidente dott. Cristian Valentino Enrico Cicerani, e dei componenti dott. Giuseppe Porcu e dott. Tonino Carlesi, ha esaminato la documentazione trasmessa a mezzo PEC il 29/11/2025, prot 0091243 del 29.11.2025, **Utente protocollatore:** PERRONI VINCENZO concernente la proposta di delibera di Consiglio comunale **n. 160 del 26/11//2025** avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione".

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO II -

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso che

- che ai sensi dell'art 4 comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere

alienate (Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 25/09/2017);

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica Allegato A) e dagli allegati B) e allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale della proposta di delibera n. 160 del 26.11.2025;

PRESO ATTO

Degli organismi partecipati, controllati e/o collegati dal Comune di Terracina:

- **Acqualatina S.P.A.**, per mezzo di partecipazione all'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO n. 4), società partecipata con quota di partecipazione del 3,66748%, partecipazione che l'Ente intende mantenere per le medesime motivazioni riportate nella Deliberazione di ricognizione straordinaria effettuata con atto del Consiglio comunale n. 78 del 28/09/2017,

Delle società controllate del Comune, ai sensi dell'art.11-ter del D.Lgs. n.118/2011:

- **Terracina Ambiente S.p.A.** in fallimento dal 19/12/2011, quota di partecipazione 51%. La società non è stata compresa nel perimetro di consolidamento in quanto azienda per la quale è stata attivata una procedura concorsuale e né può essere oggetto di azione di

razionalizzazione in quanto, essendo soggetta ad una procedura concorsuale, non risulta essere nella disponibilità dell'Ente;

- L'**Azienda Speciale "Terracina"**, quota di partecipazione 100%, costituita dall'Ente ai sensi dell'art.113 del TUEL, non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodico adottato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUPS;
- La **Fondazione "Città di Terracina"**, quota di partecipazione 50%, costituita dall'Ente ai sensi del Codice Civile, norme speciali e regionali, non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUPS;
- La FARMACIA COMUNALE X sede srl - quota di partecipazione 51% - CESSIONE – (alienata con atto notarile rep. 20199 del 22.03.2017);

PRESO ATTO

della ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Terracina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, analiticamente dettagliata negli allegati A), B) e allegato 1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - relazione tecnica allegato A), la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - schede allegato B) e il prospetto "*Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. 175/2016*" allegato 1);

VISTI:

- l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Dlgs 19 agosto 2016, n. 175 "T.U.S.P.";
- Visto l'art.49 D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 239 D-Lgs. 267/2000;
- gli allegati 1 – A e B;
- il parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, parere del Dirigente del Dipartimento II "Area Servizi Finanziari" sulla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale **n. 160 del 26/11//2025** avente ad oggetto: “ Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione”.

Il Collegio dei revisori

Dott. Cristian Valentino Enrico Cicerani -

Presidente F.to digitalmente

Dott. Giuseppe Porcu –

Componente- F.to

digitalmente

Dott. Tonino Carlesi –

ComponenteF.to

digitalmente



CITTA' DI TERRACINA
 Provincia di Latina

COMMISSIONE CONSILIARE II

Protocollo e data come da annotazione in alto

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
S E D E

**OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale -
 Parere Commissione Consiliare II**

L'anno duemilaventiquattro, addì dodici del mese di dicembre, alle ore , presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione Consiliare congiunta III e IV per esaminare la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto:

1. *proposta DCC 160-2025: "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.lgs.19.08.2016 n.175. Approvazione". DISCUSSIONE E PARERE.*

La commissione consiliare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e dell'art. 9 del Regolamento delle Commissioni permanenti, ha espresso il seguente parere:



FAVOREVOLE



MAGGIORANZA



UNANIMITA'



CONTRARIO



MAGGIORANZA



UNANIMITA'

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE della COMMISSIONE II

Emanuela CIOTOLI